



N. 2666/ 2020 R.G.  
N. 2499 / 2016 Reg. Notizie Reato

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia  
Sezione **SECONDA Penale** composta dai Magistrati:

1. **Dott. Carlo Citterio** **Presidente**
2. **Dott.ssa Barbara Maria Trenti** **Consigliere**
3. **Dott. Gilberto Stigliano Messuti** **Consigliere**

Udita la relazione della causa fatta dal **Dott. Gilberto Stigliano Messuti**  
Lette le conclusioni pervenute dal P.G. **Dott.ssa Maristella Cerato**  
e dalle altre parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 23-bis legge 176/2020**  
**con trattazione camerale non partecipata**

nei confronti di :

**VASILE Cleopatra Valentina** nata in Romania in data  
01/01/1974  
residente in via Al Castellaccio 87, Genova  
con domicilio eletto c/o avv.to Roberto Penello del foro di Savona

**LIBERO** –

difeso di fiducia dall'avv. Roberto Penello del foro di Savona

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. LGS. 196/03 in quanto imposto da legge.

N. 913/2022 Reg. Sent.

**SENTENZA**

in data 11/03/2022

depositata dall'estensore

il \_\_\_\_\_

depositata in Cancelleria

il 11/03/2022

Il Cancelliere  
~~Dott.ssa Elena Borlin~~

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta scheda

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

## Appellante

Avverso la sentenza nr. 915 emessa in data 14/07/2020 dal Tribunale di VERONA che così decideva:

Visti gli art. 533, 535 c.p.p.

dichiara Vasile Cleopatra Valentina responsabile del reato lei ascritto e concesse le attenuanti generiche la condanna alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione e € 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt.28 e ss cpp

dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni 5.

## IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art.629 comma 1 c.p. perché, dopo avere avuto rapporti sessuali consenzienti con Stancanelli Giorgio, nel corso dei quali aveva scattato alcune fotografie che ritraevano quest'ultimo nudo, lo contattava telefonicamente, minacciandolo di pubblicare le foto su un sito internet ove quest'ultimo non le avesse consegnato la somma di € 350,00; e inoltre perché, dopo una prima esitazione dell'uomo dinanzi a tale pretesa e dopo avere pubblicato una delle foto di Stancanelli Giorgio sul sito "la Gabbia", lo contattava nuovamente reiterando la

richiesta di consegna del denaro, nel frattempo lievitata a € 650,00 per ottenerne la cancellazione della foto, procurando a sé un ingiusto profitto, con altrui pari danno;

In Verona il 8.03.2016



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

Conclusioni delle parti:

il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza di primo grado;  
il difensore dell'imputato chiede l'accoglimento dei motivi di appello.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 14.7.2020 il Tribunale di Verona, a seguito di giudizio direttissimo, ha condannato VASILE Cleopatra Valentina, applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa (pena base anni 5 di reclusione ed euro 1.200 di multa), per il delitto di estorsione, come meglio specificato nell'imputazione di cui in rubrica.

Il giudice di primo grado perveniva alla pronuncia di condanna sulla base della denuncia-querela sporta dalla persona offesa Stancanelli Sergio in data 28.2.2016 e delle successive integrazioni (atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento in forza dell'intervenuto decesso dello Stancanelli), nonché nel verbale di arresto dell'imputata in data 8.3.2016.

Il denunciante riferiva di avere occasionalmente conosciuto l'imputata, la quale aveva risposto ad un annuncio inserito dalla persona offesa in un periodico. Durante un incontro intimo, la donna scattava alcune fotografie che ritraevano lo Stancanelli nudo e che provvedeva a inserire sul sito web denominato "Gabbia". Successivamente i due soggetti si risentivano più volte telefonicamente e nel corso di uno di questi colloqui l'imputata richiedeva allo Stancanelli la somma di euro 300 per procedere alla cancellazione delle fotografie inserite sul sito, giustificando la richiesta quale rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi da Genova (ove la donna dimorava) a Verona (residenza della persona offesa). Lo Stancanelli sporgeva in data 28.2.2016 denuncia-querela.

Dopo una serie di ulteriori contatti telefonici e la fissazione di un incontro a Verona al quale la donna non si presentava, i due soggetti si accordavano per un ulteriore incontro da tenersi il giorno 8.3.2016 sempre a Verona. In tale occasione, dopo avere preavvisato i Carabinieri, lo Stancanelli consegnava all'imputata la somma di euro 650 in contanti (a tale ammontare era stata elevata la richiesta di denaro

della prevenuta) che i militari, prontamente intervenuti, rivenivano addosso alla VASILE, la quale veniva dunque tratta in arresto nella flagranza del delitto di estorsione.

Ha proposto appello l'imputato, deducendo che il fatto debba qualificarsi nell'ambito della più lieve fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1 Con l'unico motivo l'appellante deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata da parte del Giudice di primo grado nell'ambito del delitto di estorsione, invece che all'interno della più lieve fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che la richiesta dell'imputata fosse finalizzata a ottenere il rimborso delle spese di viaggio corrisposte per recarsi ~~da~~ Genova a Verona e ritorno.

1.1 Il motivo è infondato.

In forza della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29541 del 16.7.2020), il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.

Orbene nel caso in esame la condotta dell'imputata risulta connotata, sotto il profilo soggettivo, dal chiaro intento di procurarsi un ingiusto profitto economico minacciando la persona offesa, in caso di mancata ottemperanza, di non rimuovere dal web le fotografie che ritraevano lo Stancanelli nudo.

La esorbitanza dell'ammontare di quanto richiesto (in un primo tempo euro 300 e successivamente euro 650) rispetto alle somme spese per effettuare i due viaggi ferroviari Genova/Verona e ritorno (ammontanti a circa a 130 euro come da biglietti ferroviari in atti), esclude in radice la possibilità di ipotizzare che l'intento dell'imputata fosse quello di ottenere il rimborso delle somme spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

Conferma la sentenza di data 14.7.2020 del Tribunale di Verona, appellata dall'imputata VASILE Cleopatra Valentina, che condanna al pagamento delle spese del grado.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni 75 il termine per il deposito della sentenza.

Venezia, 11 marzo 2022

Il consigliere estensore

Gilberto Stigliano Messuti

*Gilberto Stigliano Messuti*

Il presidente

Carlo Citterio

*C. Citterio*

Depositato in Cancelleria

il 11 MAG. 2022

Il Cancelliere B3

*Dott.ssa Elena Borio*

*E. Borio*